



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 61/18

Lussemburgo, 4 maggio 2018

Ordinanza nella causa T-197/17
Marc Abel e a./Commissione

Il Tribunale dell'Unione europea respinge l'azione per risarcimento danni avviata da circa 1 500 persone a seguito dell'adozione da parte della Commissione di un regolamento del 2016 sulle emissioni inquinanti dei veicoli

Senza pronunciarsi sulla legittimità di tale regolamento, di cui varie capitali europee chiedono l'annullamento in altre cause, il Tribunale ritiene che queste 1 500 persone circa non abbiano dimostrato la natura effettiva e certa o personale dei danni invocati

Con un regolamento del 2016¹, la Commissione ha definito i limiti di emissione degli ossidi di azoto che non possono essere superati nel corso di nuove prove delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions, «RDE») cui i costruttori di autoveicoli devono sottoporre i veicoli passeggeri e commerciali leggeri, in particolare nell'ambito delle operazioni di omologazione dei nuovi tipi di veicoli. Tali prove RDE hanno l'obiettivo di far fronte alla constatazione che le prove in laboratorio non riflettono il livello reale delle emissioni inquinanti in condizioni reali di guida e di smascherare l'eventuale utilizzo di «software ingannevoli».

I limiti di emissione approvati dalla Commissione sono stati oggetto di vari ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, tra cui quelli proposti dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid². Tali ricorsi di annullamento sono attualmente sottoposti all'esame del Tribunale e in queste tre cause è prevista un'udienza il 17 maggio prossimo.

Parallelamente a detti ricorsi di annullamento, 1 429 persone fisiche, residenti soprattutto in Francia, hanno proposto ricorso contro l'Unione europea per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito a seguito dell'adozione del regolamento della Commissione. L'ordinanza emessa in data odierna verte su tale ricorso per risarcimento danni.

Le 1 429 persone ritengono che il suddetto regolamento arrechi loro danni materiali associati al deterioramento della qualità dell'aria che respirano e al conseguente deterioramento della loro salute, nonché danni morali dovuti ai timori che essi nutrirebbero al riguardo per se stessi e per coloro che li circondano nonché ai timori che nutrirebbero per la loro perdita di fiducia nell'azione delle istituzioni europee in materia di lotta al degrado ambientale. Ciascuna delle suddette persone chiede un euro simbolico di risarcimento per i danni materiali ed EUR 1 000 di risarcimento per i danni morali.

Con l'ordinanza odierna, il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni proposto dalle 1 429 persone in quanto infondato in diritto.

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che, al di fuori del caso di una controversia legata a un contratto, affinché possa sorgere la responsabilità dell'Unione devono sussistere tre condizioni cumulative: occorre 1) che un'istituzione dell'Unione abbia adottato un comportamento illegittimo che violi in modo sufficientemente grave una norma giuridica avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli, 2) che il danno asserito sia effettivo e 3) che sussista un nesso di causalità tra il comportamento dell'Unione e il danno.

¹ Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1).

² Cause [T-339/16](#), [T-352/16](#) e [T-391/16](#).

Nel caso di specie, senza pronunciarsi sulla prima e sulla terza di dette condizioni (vale a dire, segnatamente, sulla questione della legittimità del regolamento della Commissione, oggetto dei ricorsi proposti dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid), il Tribunale ritiene non sufficientemente provata l'effettività dei danni lamentati dalle 1 429 persone. Al riguardo, esso rammenta che spetta al richiedente dimostrare il carattere effettivo e certo nonché la portata del danno lamentato e dimostrare che quest'ultimo lo lede personalmente. In particolare, per quanto concerne il danno morale, spetta al richiedente dimostrare che il comportamento imputato all'istituzione di cui trattasi sia atto, per la sua gravità, ad arrecargli un danno del genere.

Orbene, il Tribunale constata, da un lato, che la portata del danno associato a un deterioramento della qualità dell'aria non è sufficientemente dimostrata, poiché un bilancio sulle emissioni inquinanti supplementari dovute alle disposizioni contestate potrebbe, se del caso, essere tentato solamente in modo assai approssimativo e globale, trascorso un certo periodo di tempo, con risultati molto incerti. In particolare, sarebbe impossibile predire, nell'ipotesi in cui la Commissione avesse adottato limiti più rigorosi, in che misura i potenziali acquirenti si sarebbero orientati immediatamente verso i tipi di veicoli, eventualmente meno numerosi, che avessero superato prove effettuate nel rispetto di tali limiti, o se avrebbero preferito conservare il loro vecchio veicolo per più tempo. Dall'altro lato, il Tribunale rileva che i ricorrenti hanno addotto a sostegno delle loro domande un argomento globale ed elementi generali, ma nessun elemento individuale che consenta di valutare la situazione personale di ciascuno di loro rispetto ai danni asseriti, considerato peraltro che si tratta di 1 429 ricorrenti, che risiedono e vivono in regioni o in condizioni differenti.

Riguardo ai danni morali, il Tribunale dichiara che il fatto che gli interessati siano tutti particolarmente sensibili al problema dell'inquinamento atmosferico non è sufficiente per dimostrare che ognuno di loro si preoccupa realmente della propria salute e di quella di chi lo circonda tanto da pregiudicare sufficientemente le sue condizioni di vita, di modo che possa essere riconosciuto un danno. Più in generale, il Tribunale ricorda che un sentimento che chiunque può provare non costituisce un danno morale risarcibile.

Il rigetto della domanda di risarcimento collettiva delle 1 429 persone fisiche non pregiudica l'esito dei ricorsi presentati dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il regolamento della Commissione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575